



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara
Via San Pietro n. 3 – 28060 Casalino – tel. 0321/870112 – Fax 0321/870247
C.F. / P.IVA 00467290037

e-mail: casalino@reteunitaria.piemonte.it – web: www.comune.casalino.no.it

AREA PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 30/04/2024

Reg. Pubbl. n. _____

Casalino, _____

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 (CCNL Funzioni locali 16/11/22)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Giusta decreto di nomina n. 2 del 10.01.2024)

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto del Comune;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Dato atto che il D.L. 34 del 2019 (c.d. Decreto Crescita), all'art. 33 comma 2, ha previsto che *"...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

Rilevato che quest'ultima norma ha disposto l'adeguamento del limite sia in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell'anno precedente) sia in diminuzione (in caso di personale in servizio minore rispetto a quello dell'anno precedente) garantendo, al contempo, la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di diminuzione di personale rispetto a quello in servizio al 31.12.2018;

Rilevato che alla lettura della prima disposizione, che stabilisce un limite di spesa poi adeguato dalla successiva norma, la spesa per il trattamento accessorio da parametrare, a decorrere dal 2017, a quella sostenuta nel 2016 è indicata come aggregato *"complessivo delle risorse destinate annualmente"* al predetto trattamento. Dunque, la spesa finalizzata al trattamento accessorio è quella complessiva destinata ogni anno dall'ente a tale scopo ed è rapportata al corrispondente importo determinato nel 2016, indipendentemente dal fatto che detto importo, assunto a parametro, fosse incluso nel fondo risorse decentrate o gravasse direttamente sul bilancio dell'ente, ma, in ogni caso, sul presupposto che il medesimo importo fosse stato a tale data correttamente calcolato;

Visto il CCNL 16/11/2022 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'articolo 79 del medesimo che disciplina la costituzione del *"Fondo risorse decentrate"*, destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

Considerato che la disciplina dell'art. 79 CCNL 16/11/2022 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 1) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al, la seconda (comma 2), ricomprende mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, dando atto che le risorse così determinate al presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall'art. 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022, che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione;

Visto l'art.9 del D.Lgs. 81/2015 che stabilisce che *"ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno"*.

Dato atto che con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile;

Visto il comma 6 del medesimo art. 79, ai sensi del quale *"la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*;
Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi";
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

DETERMINA

1. per i motivi esposti in premessa, di determinare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, come da prospetto che segue:

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 23.567,00
Art. 67, COMMA 5, LETT.A)	€ 5.906,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 499,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 598,00
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 1 lett. b) Incremento di 84,50 per unità di personale in servizio al 31.12.2018 a valere dall'anno 2021 (risorse non soggette al limite).	€ 338,00
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 1 lett. d) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 76 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 835,16
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 1-bis) differenziali stipendiali B3-B1 D3-D1 (risorse non soggette al limite).	€ 869,81
SOMMA RISORSE STABILI	€ 32.612,97

Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 1 lett. c) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento stabile della consistenza di personale	€ 11.483,06
---	-------------

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 79, c.3 CCNL 16/11/2022 Gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.	€ 226,46
Art. 80 c. 1 del CCNL 16/11/2022 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	€ 1.014,00
Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	
Legge 178/2020 art. 1 c. 870 Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020	€ -
Art. 33 c. 2 di 34/2019 Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno.	€ -
Art.8 - D.L. PNRR TER	€ -
DI 135/2018 art. 11 c. 1 lett. b) Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 1.240,46

2. Di dare atto che in relazione al prospetto di cui al capoverso precedente risultano da vincolare P.E.O. CONSOLIDATE (differenziale stipendiale) e le quote di indennità di comparto, secondo quanto indicato nella tabella seguente:

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 80 c.1 CCNL 16/11/2022 Fondo per Progressioni orizzontali.	€ 11.756,19
Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 80 c. 1 CCNL 16/11/2022 Indennità di comparto.	€ 2.764,62
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI	€ 14.520,81

3. Di Dare Atto, pertanto, che il riepilogo delle risorse utilizzabili risulta essere il seguente:

RIEPILOGO GENERALE	IMPORTI
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 45.336,49
TOTALE UTILIZZO	€ 14.520,81
DISPONIBILITA'	€ 30.815,68

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.

6. Di trasmettere il presente provvedimento all'organo di revisione per il prescritto parere.

Il Segretario Comunale
Scaglia Dott. Stefano

